

Torino, 17 gennaio 2020

Gentili Clienti

Loro sedi

**Circolare n. 4/2020**

**Oggetto: maternità obbligatoria - facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto.**

L'INPS ha fornito i chiarimenti necessari sulle modalità operative per poter posticipare la fruizione del congedo obbligatorio per maternità esclusivamente dopo il parto. Si ricordo che tale possibilità era stata prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

Documentazione sanitaria

Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, del medico competente attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice **nel corso del settimo mese di gravidanza** e deve attestare l'assenza di rischi per la salute della stessa e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Presentazione domande

La scelta di avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione.

Si rammenta che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto **esclusivamente per via telematica**.

La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura "Contiene dati sensibili".

Decorrenza del congedo

Nel caso di certificazioni mediche che attestino l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino alla data presunta del parto, il cinque mesi di congedo di maternità decorrerà da tale data, indipendentemente dall'effettiva nascita del figlio.

I giorni eventualmente lavorati dalla data presunta del parto fino al giorno effettivo del parto, rientrano nel congedo di maternità senza indennizzo da parte dell'INPS ma regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Studio Molinero